

A yellow excavator is shown in the process of building a stone wall in an open field. The excavator's arm is extended, and it appears to be placing or adjusting stones. The ground is uneven, with some areas of dirt and grass. In the background, there are trees and a utility pole. The overall scene suggests a construction or restoration project in a rural or undeveloped area.


*Ordine degli Architetti, Pianificatori,  
Paesaggisti, Conservatori di Venezia*



**“LA NORMATIVA SUI TEMI  
AMBIENTALI:  
BONIFICHE, GESTIONE TERRE E  
ROCCE DI SCAVO”**

*(D.Lgs 152/2006 e correlati)*

*Arch. Andrea Costantini*  
Venezia, maggio 2014



```
graph TD; A[TEMATICHE AMBIENTALI DELLE AREE] --- B[RIFIUTI]; A --- C[BONIFICHE]; A --- D[TERRE-ROCCHE DI SCAVO]
```

**TEMATICHE  
AMBIENTALI  
DELLE AREE**


**RIFIUTI**

**BONIFICHE**

**TERRE-ROCCHE  
DI SCAVO**

## INDICE RAGIONATO:

- (1) – RIFIUTI (6-16): nozione di rifiuto, codice CER, sottoprodotto; abbandono e deposito incontrollato.
- (2) - BONIFICHE (17-36): norme e definizioni, CSC-CSR, procedimento di bonifica (caratterizzazione, analisi di rischio, progetto bonifica, certificazione), Soggetti responsabili e non il SIN di P.Marghera.
- (3) - TERRE ROCCE (37-120): normativa, definizioni, nozioni di suolo e riporto, valori di fondo, Piano di Utilizzo (DM 161/12), Regime semplificato L. 98/13; Disposizioni operative regionali e ARPA, modulistica.



→ Per tutte tali tematiche (rifiuti, bonifiche, terre di scavo) il riferimento normativo principale è il c.d. Testo Unico per l'Ambiente, DLgs 152/2006, parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;

→ Vi sono inoltre altre norme derivate e/o correlate che disciplinano aspetti specifici (es. DM 161/2012, L. 98/2013, ecc...);

→ La normativa è in costante evoluzione...

*...e non sempre di agevole applicazione e chiara interpretazione....*



***RIFIUTI***

## ***NOZIONI sui RIFIUTI*** (DLgs 152/06):

- **“Rifiuto”**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi” (art. 183/1);
- La gestione dei rifiuti è **attività di pubblico interesse** e va condotta **senza determinare rischi per l'uomo, l'ambiente (aria, acqua, suolo, sottosuolo), la flora/fauna** (art. 177);
- I rifiuti sono **classificati** in **“urbani”** e **“speciali”** (art. 184)
- I materiali di risulta da attività edilizia, demolizione e scavi sono rifiuti “**speciali**” (art. 184/3);

## Segue, **Nozioni sui rifiuti...**:

- I rifiuti, urbani o speciali, sono “**pericolosi**” se recano le **caratteristiche** indicate dall’Allegato “I” (art. 184/4) [*v. oltre*];
- E’ vietato diluire e/o miscelare “**rifiuti pericolosi**” aventi diverse caratteristiche di pericolosità, ovvero “**rifiuti pericolosi**” con “**rifiuti non pericolosi**” (art. 187). E’ vietato declassificare i rifiuti pericolosi mediante diluizione/miscelazione (art. 184/5ter).

## ***ALLEGATO "I" alla parte IV^ del DLgs 152/06***

H1 «Esplosivo»; H2 «Comburente»; H3-A «Facilmente infiammabile»; H3-B «Infiammabile»; H4 «Irritante»; H5 «Nocivo»; H6 «Tossico»; H7 «Cancerogeno»; H8 «Corrosivo»; H9 «Infettivo»; H10 «Tossico per la riproduzione»; H11 «Mutageno»; H12 Rifiuti che, a contatto con l'acqua, l'aria o un acido, sprigionano un gas tossico o molto tossico; H13 «Sensibilizzanti»; H14 «Ecotossico»; H15 Rifiuti suscettibili, dopo l'eliminazione, di dare origine in qualche modo ad un'altra sostanza, ad esempio a un prodotto di lisciviazione avente una delle caratteristiche sopra elencate.

## Segue, **Nozioni sui rifiuti...**:

→ E' un **“sottoprodotto”**, e non un **“rifiuto”**, qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 184-bis, comma 1, o che rispetta i criteri stabiliti in base all'articolo 184-bis, comma 2

*[...si approfondirà parlando di terre e rocce di scavo...]*

→ Un **“rifiuto”** **cessa di essere tale** quando il materiale è stato sottoposto ad una operazione di recupero, riciclaggio, preparazione per riutilizzo e sono soddisfatte le ulteriori condizioni imposte dalla legge (art. 184-ter)

*[v. oltre].*

## ALLEGATO “D” al DLgs 152/06, parte IV<sup>^</sup>

- Ogni rifiuto va classificato secondo l’“Elenco europeo dei rifiuti” con un codice di 6 cifre (Dirett. 75/442/CE e segg.), denominato **Codice CER**;
- La presenza di asterisco (\*) dopo la sesta cifra indica che trattasi di **“rifiuto pericoloso”**.

Segue, come esempio, un parziale elenco della famiglia **CER 17**, riferita ai rifiuti da attività edilizia:

## 17 Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione

- 17 01 cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche
- 17 01 01 cemento
- 17 01 02 mattoni
- 17 01 03 mattonelle e ceramiche
- 17 01 06 \* miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, contenenti sostanze pericolose
- 17 01 07 miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06
- 17 02 legno, vetro e plastica
- 17 02 01 legno
- 17 02 02 vetro
- 17 02 03 plastica
- 17 02 04 \* vetro, plastica e legno contenenti sostanze pericolose o da esse contaminati

## ***ABBANDONO DI RIFIUTI (art. 192)***

- L'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti **sul suolo** e **nel suolo** sono vietati (art. 192/1);
- E' vietata l'immissione di rifiuti di qualsiasi genere, liquidi o solidi, nelle acque superficiali e sotterranee (art. 192/2).

## **ORDINANZE SINDACALI e POTERI SOSTITUTIVI (art. 192/3)**

→ Chiunque viola i divieti precedenti (c. 1-2) **deve** **procedere alla rimozione, avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali di godimento dell'area, ai quali la violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa;**

→ **Il Sindaco dispone con Ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere;**


→ **Decorso il termine il Comune procede in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.**

## ***DGR 3560/1999: Modalità operative smaltimento rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato.***

→ Presentazione del “**Programma di Smaltimento**” indicante:

- Ubicazione, natura e quantità dei rifiuti (**caratterizzazione**);
- Documentazione fotografica;
- Indicazione degli impianti di destinazione;
- Tempi/modi di attuazione del programma;
- Eventuale necessità di ulteriori indagini (suolo, sottosuolo, acque) per verifica di contaminazioni, per l'eventualità di procedere poi a **bonifica**.

→ Il “**Programma di Smaltimento**” va presentato a **Comune, Provincia, ARPA.**




→ Una volta **completata la rimozione dei rifiuti abbandonati** o depositati in modo incontrollato sul-nel suolo, **si** procede a campionamento dei terreni **su pareti e fondo scavo** al fine di verificare se vi è superamento delle CSC (Concentrazioni Soglia di Contaminazione) per le sostanze indicate dalla legge per la “potenziale contaminazione”, ai sensi del **DLgs 152/06, art. 239/2.**

→ In caso di superamento delle CSC si procedere alla caratterizzazione dell'area ai fini degli eventuali interventi di **bonifica** (cioè si apre il procedimento di bonifica di cui all'art. 242).



***BONIFICHE***



→ La principale norma di riferimento è la parte IV<sup>^</sup>, titolo V<sup>^</sup>, del D.Lgs 152/06 “*Bonifica di siti contaminati*” (artt. da 239 a 253, più 5 Allegati)

→ Le *attività di bonifica* *sono preordinate* ad altri interventi sull'area;

→ Nelle more, sono comunque *autorizzabili* gli interventi di *manutenzione ordinaria e straordinaria* e di *messa in sicurezza* di impianti e reti, purché non compromettano la possibilità di successiva bonifica (DL 201/2011, art. 40/5, convert. in L. 214/2011).

## **Art. 240 – Definizioni principali:**

- **“Sito”**: area o porzione di territorio geograficamente definita intesa nelle diverse matrici ambientali (suolo, riporto, sottosuolo, acque sotterranee) e strutture presenti;
- **“Concentrazioni Soglia di contaminazione” (CSC)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la **Caratterizzazione del sito** e l'**Analisi di Rischio Sito Specifica (AdR)**;
- **“Concentrazioni Soglia di Rischio” (CSR)**: i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare con la procedura di **Analisi di Rischio Sito Specifica (AdR)**, il cui superamento richiede la **Messa in Sicurezza** o la **Bonifica**. I livelli così definiti costituiscono gli obiettivi di **Bonifica**;

## **Art. 240 – Segue Definizioni principali:**

- “**Sito Potenzialmente Contaminato**”: sito in cui uno o più valori di concentrazione delle sostanze inquinanti risultino superiori ai valori di **CSC**;
- “**Sito Contaminato**”: sito in cui risultano superati i valori delle CSR, determinati con la procedura dell’**AdR**;
- “**Sito non Contaminato**”: sito in cui la contaminazione rilevata risulti inferiore ai valori di **CSC** oppure, se superiore, risulti comunque inferiore ai valori di **CSR**;
- “**Analisi di Rischio Sito Specifica**” (**AdR**): analisi di rischio sito specifica degli effetti sulla salute umana derivanti dall’esposizione prolungata all’azione delle sostanze presenti nelle matrici ambientali contaminate;

## **Art. 240 – Segue Definizioni principali:**

- “**Messa in Sicurezza d’Emergenza**” (MISE): ogni intervento immediato, da mettere in opera nelle condizioni di emergenza, atto a contenere la diffusione della contaminazione, in attesa di ulteriori interventi di **Bonifica** o **Messa in Sicurezza Permanente** (MISP);
- “**Messa in Sicurezza Permanente**” (MISP): l’insieme degli interventi atti a isolare definitivamente le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali e a garantire un definitivo grado di sicurezza per le persone e l’ambiente, con previsione di piani di monitoraggio e limitazioni d’uso rispetto alle previsioni urbanistiche;
- “**Bonifica**”: l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di inquinamento delle matrici ambientali o a ridurle ad un livello inferiore alle **CSR**.

# VALORI DI CSC NEL SUOLO E SOTTOSUOLO

TAB. 1 dell'All. 5 alla parte IV<sup>^</sup>, tit. V<sup>^</sup>, del D.Lgs 152/06

Legenda:

Colonna A: siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale.

Colonna B: siti ad uso commerciale e industriale.

	A	B
	mg/kg (espressi come ss)	
	Composti inorganici	
Antimonio	10	30
Arsenico	20	50
Berillio	2	10
Cadmio	2	15
.....	.....	22 .....

## **VALORI DI CSC IN ACQUE SOTTERRANEE**

TAB. 2 dell'All. 5 alla parte IV<sup>^</sup>, tit. V<sup>^</sup>, del D.Lgs 152/06

	valore limite (microgrammi/litro)
Alluminio	200
Antimonio	5
Argento	10
Arsenico	10
Berillio	4
Cadmio	5
Cobalto	50
.....	....

## **Art. 242 D.Lgs 152/06**

M.I.S.E. (Messa in Sicurezza d'Emergenza) e Notifica:

→ Al verificarsi di un evento il **Responsabile** mette in atto entro 24h le misure di prevenzione necessarie e ne **informa** Regione, Provincia, Arpa, Comune. Idem per individuazione di **contaminazioni storiche** che possano ancora comportare rischio.

→ Svolge quindi **un'indagine preliminare** sui parametri dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle CSC non sia superato ("**non contaminato**"), ne **notifica** Provincia e Comune (*aggiungerei anche Regione e Arpa*) entro 48h.

→ Fatte salve le possibilità di controllo da parte degli Enti.

## Segue Art. 242 D.Lgs 152/06

### Procedimento di Bonifica (1^ CdS):

→ Se le concentrazioni delle sostanze inquinanti sono superiori delle CSC (“potenzialmente contaminato”), anche per un solo parametro, il Responsabile ne dà notizia a Provincia, Comune e Regione (e Arpa). Quindi presenta entro 30gg il Piano di Caratterizzazione (PdC);

→ L'All. 2 della p. IV^ del Decreto illustra le modalità di redazione del PdC;

→ La Regione convoca la CdS (istruttoria, poi decisoria) per l'approvazione del PdC, che poi rigetta o autorizza (anche con prescrizioni);

## Segue Art. 242 D.Lgs 152/06

### Procedimento di Bonifica (2<sup>a</sup> CdS):

- Sulla base delle risultanze della **Caratterizzazione**, il responsabile applica la procedura di Analisi del Rischio Sito Specifica (AdR) e ne presenta gli esiti agli Enti;
- L'All. 1 alla p. IV<sup>a</sup> del Decreto illustra le modalità di svolgimento dell'**AdR**;
- La Regione **convoca la CdS** per la **valutazione degli esiti dell'AdR**, e per l'**approvazione** delle conseguenti Concentrazioni Soglia di Rischio (CSR), che costituiscono **gli obiettivi di bonifica**;
- Se la concentrazione dei contaminanti nell'area **è inferiore alle CSR** ("non contaminato"), con l'approvazione dell'AdR **viene chiuso il procedimento** (anche con la prescrizione di un piano monitoraggio);

## ***L'Analisi di Rischio Sito Specifica (All. 1, p. IV<sup>^</sup>)***

### ***→ Vie di esposizione:***

- **Suolo superficiale** (fino a 1 mt. di profondità);
- **Suolo profondo** (da -1 mt. alla massima profondità indagata);
- **Aria outdoor** (all'aperto, per evaporazione di inquinanti);
- **Aria indoor** (idem, in ambienti chiusi);
- **Acqua sotterranea** (falda superficiale e/o profonda).

### ***→ Modalità di esposizione:***

- **Ingestione** di acqua potabile;
- **Ingestione** di suolo;
- **Contatto** dermico;
- **Inalazione** di vapori e particolato.

### ***→ Bersagli della contaminazione:***

- **Recettori umani**, residenti e/o lavoratori, presenti nel sito (**on-site**) o persone che vivono al di fuori (**off-site**).

## Segue Art. 242 D.Lgs 152/06

### Procedimento di Bonifica (3<sup>a</sup> CdS):

→ Se invece la concentrazione è superiore alle CSR (“contaminato”), il Responsabile presenta il **Progetto Operativo di Bonifica (POB)**, o di **Messa in Sicurezza Permanente (MISP)**, o di **Messa in Sicurezza Operativa (MISO)**;

→ **L’All. 3** della p. IV<sup>a</sup> del Decreto illustra le modalità di redazione del Progetto;

→ La Regione **convoca la CdS** per la **valutazione del progetto**, che poi **rigetta o approva** (anche con prescrizioni).

## **PROCEDURA SEMPLIFICATA (art. 249)**

- Nel caso di aree di superficie **inferiore a mq. 1000**, vi è semplificazione procedurale. È possibile la presentazione del **POB**, comprensivo di esiti della **Caratterizzazione** e **AdR** (*eventuale*), in un'unica soluzione;
- La **Regione** convoca la **CdS** per la valutazione, quindi **approva il POB** anche con prescrizioni;

## **CONCLUSIONE DELLA BONIFICA (art. 248)**

Certificazione dell'intervento:

→ A conclusione degli interventi, la Provincia ne **Certifica** la **conformità al progetto**, previa **Relazione predisposta dall'ARPA**;

→ La **Certificazione** consente lo svincolo delle **garanzie finanziarie** versate a garanzia del compimento degli interventi.

## ***Soggetti Responsabili e non Responsabili:***

→ La **Provincia** individua il **Responsabile della contaminazione**, cui ordina di provvedere a bonifica/ripristino (art. 244);

→ Gli interventi possono anche essere compiuti da **soggetto Interessato e Non Responsabile** (art. 245), o da parte dell'**Amministrazione** (art. 250), tutti con **facoltà di rivalsa sull'obbligato** e **privilegio speciale immobiliare** (art. 253);


→ Le inadempienze agli obblighi sono **perseguite penalmente** (art. 257).


## **SITI DI INTERESSE NAZIONALE (art. 252)**

- L'area di Porto Marghera è **S.I.N.** (DMA 22/02/00);
- Sulle aree del S.I.N. vige il **vincolo preordinato della Caratterizzazione** ("sito potenzialmente contaminato");
- La **titolarità dei procedimenti** è del MATTM;
- Tutte le fasi del procedimento ex art. 242 sono quindi da riferirsi al Ministero.

# ***COSTITUZIONE SIN (DMA 22/02/00)***

## ***RIPERIMETRAZIONE SIN (DGR 58/13, DMA 23/04/13)***





**ACCORDO DI PROGRAMMA** per la bonifica e la  
riqualificazione ambientale del S.I.N. di Porto Marghera e  
aree limitrofe” del 16/04/12

*[MATTM, Min.LLPP (MAV), Regione, Comune, Provincia,  
Aut.Porto]*

- Semplificazione procedurale **bonifiche** (art. 5);
- Semplificazione procedimenti per **rilascio dei titoli abilitativi** edilizi (art. 7, p. 2b)
- **Svincolo** della approvazione degli strumenti urbanistici dalla procedura di bonifica dei siti, rif. art. 22 NTA VPRG (art. 7 p. 2c);
- Immediata **restituzione agli usi legittimi** delle aree non contaminate (art. 5, p. 15).

## ***I PROTOCOLLI OPERATIVI del 21/01/2013***

- 1) - Modalità di intervento di bonifica e di messa in sicurezza dei suoli e delle acque di falda;
- 2) – Caratterizzazione dei siti;
- 3) – Modalità di presentazione progetti di attività sperimentali di bonifica dei siti contaminati;
- 4) - Criteri per la determinazione delle garanzie finanziarie.

*[Anche con Confindustria, Istituto Superiore di Sanità, ISPRA Istituto Superiore Protezione e Ricerca Ambientale, ARPAV, ULSS].*

## REGIME AMBIENTALE DELLE AREE EX S.I.N.

- Le aree ex S.I.N. conservano il vincolo preordinato di Caratterizzazione (“sito potenzialmente contaminato”) ex DGR 53/2013;
- Vi si applicano le previsioni dell’AdP del 16/04/2012 e dei relativi **Protocolli Operativi** (DGR 1732/13);
- La titolarità dei procedimenti di bonifica è della **Regione**.



***TERRE E ROCCE DI SCAVO***

## REGIME DI RIFERIMENTO ATTUALE

- **DM 161/2012**: terre e rocce derivanti da attività/opere soggette a **VIA** o **AIA**;
- **L. 98/2013 (art. 41bis, c.1)**: terre e rocce derivanti da altri cantieri con **produzione <6000mc.**;
- **L. 98/2013 (art. 41bis, c.5)**: terre e rocce derivanti da altri cantieri con **produzione >6000mc.**;

# ***D.M. Ambiente 161/2012***


*“Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”*

***FINALITA'*** (art. 2):

- Migliorare l'uso delle risorse naturali;
- Prevenire la produzione dei rifiuti;
- Stabilire criteri affinché la gestione e utilizzo dei materiali da scavo avvenga senza pericolo per la salute umana e senza recare pregiudizio all'ambiente.

## ***CAMPO DI APPLICAZIONE del DM 161/2012:***

- Secondo l'art. 41/2 della L. 98/13 (che introduce il comma 2-bis dell'art. 184-bis D.Lgs 152/06), si applica “...solo alle terre e rocce da scavo che provengono da attività o opere soggette a VIA od AIA”;
- Precisazione (Regione): si applica solo alle opere che, previo “screening”, vengono effettivamente assoggettate a VIA o AIA.



**Art. 1, conferma le definizioni dell'art. 183/1 D.Lgs 152/06...**

**(che OVVIAMENTE valgono anche all'infuori del DM 161/12)**

***Fra cui...:***

f) “produttore di rifiuti”: il soggetto la cui attività produce rifiuti;

h) “detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;

## Segue definizioni D.Lgs 152/06...

- bb) “deposito temporaneo”: raggruppamento di rifiuti effettuato nel luogo in cui sono prodotti, alle seguenti condizioni:
- 1) i rifiuti, **pericolosi e non**, sono depositati e gestiti per categorie omogenee e secondo le norme che regolano stoccaggio, imballaggio e etichettatura dei rifiuti;
  - 2) i rifiuti devono essere raccolti e avviati a recupero o smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: **(i) con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; (ii) quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 mc. di cui al massimo 10 mc. di rifiuti pericolosi: in tal caso, il deposito temporaneo non può comunque avere durata superiore ad un anno;**

## *Rimando: Art. 184-bis comma 1, D.Lgs 152/06*

È un “sottoprodotto” e non un rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che soddisfa tutte le seguenti condizioni:

- a) è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto;
- b) è certo che sarà utilizzato, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione o di utilizzazione, da parte del produttore o di terzi;
- c) può essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla “normale pratica industriale”;
- d) l’ulteriore utilizzo è legale, ossia soddisfa, per l’utilizzo specifico, tutti i requisiti pertinenti i prodotti e la protezione della salute e dell’ambiente e non porterà a impatti complessivi negativi sull’ambiente o la salute umana.

**Art. 4 (conferma/integra l'art. 184-bis del D.Lgs 152/06):**

È un “sottoprodotto” il materiale da scavo che:

- è originato da un processo di produzione, di cui costituisce parte integrante, e il cui scopo primario non è la produzione di tale sostanza od oggetto (ripete 184-bis);
- è utilizzato in conformità al Piano di Utilizzo nel corso della stessa od altra opera, od in processi produttivi al posto di materiali di cava (ripete 184-bis, più rif. PdU);
- è idoneo ad essere utilizzato direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale di cui all'All. 3 (ripete 184-bis, più rif. All. 3);
- per modalità di utilizzo soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'All. 4 (ripete 184-bis, più rif. All. 4).

## ALLEGATO 3 - NORMALE PRATICA INDUSTRIALE

- Operazioni, anche singolarmente compiute, per il miglioramento delle caratteristiche merceologiche del materiale scavato.
- Le più comuni: selezione granulometrica; riduzione volumetrica mediante macinazione; stabilizzazione a calce o cemento o altro per conferire caratteristiche geotecniche necessarie all'utilizzo (previa intesa con ARPA in fase PdU); stesa al suolo per asciugatura e maturazione; riduzione della presenza di materiali antropici sia manuale che meccanica.

*Poi il DM 161/2012, art. 1, introduce nuove **definizioni**:*

b). “**materiali di scavo**”: suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di **riporto**, derivanti dalla realizzazione di un’opera, quali ad esempio: scavi in genere; perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali; rimozione e livellamento di opere in terra; materiali litoidi da escavazioni di corpi idrici; residui di lavorazione di lapidei; calcestruzzo, bentonite, PVC, vetroresina, miscele cementizie e additivi; ...semprechè la composizione media non presenti concentrazioni di inquinanti >**CSC**.

*[questa definizione di “materiali di scavo” integra le corrispondenti disposizioni del D.Lgs 152/06, introdotte dall’art. 41-bis/7 della L. 98/13].*

## Segue **definizioni DM 161/2012...**

- c. «riporto»: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell'Allegato 9 del presente Regolamento;
  
- d. «materiale inerte di origine antropica»: i materiali di cui all'Allegato 9;

## ALLEGATO 9 - RIPORTI DI ORIGINE ANTROPICA

- Sono per lo più una miscela eterogenea di terreno naturale e di materiali antropici (scavi, demolizioni, ecc.), utilizzati in passato per riempimenti e livellamenti del terreno, stratificati e sedimentati nel suolo fino a profondità variabili e che, compattandosi con il terreno naturale, si sono assestati determinando nuovi orizzonti stratigrafici.
- Ai fini del DM 161/2012, i materiali di origine antropica che si possono riscontrare nei riporti, qualora frammisti al terreno naturale nella quantità massima del 20%, sono indicativamente identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d'opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci.

## Segue **definizioni DM 161/2012...**

- e. «**suolo/sottosuolo**»: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo;
- f. «**autorità competente**»: è l'autorità che autorizza la realizzazione dell'opera e, nel caso di opere soggette a VIA o ad AIA, è l'autorità a ciò competente ex [art. 5, c. lett. p\), del D.Lgs 152/2006](#);
- g. «**caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo**»: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo secondo gli [allegati 1 e 2](#);


## *Segue definizioni DM 161/2012....*

- i. «*ambito territoriale con fondo naturale*»: porzione di territorio in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle CSC di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'all. 5, alla parte IV, del D.Lgs. 152/2006 sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti;

*...da non confondere con il c.d. “fondo antropico diffuso”...*

# Ambiti omogenei di fondo naturale (ARPAV)

Unità deposizionali del Veneto  
Anno 2012



## Valori di fondo nei suoli

Unità deposizionali	Sb	As	Be	Cd	Co	Cr	Hg	Ni	Pb	Cu	Se	Sn	V	Zn
Tagliamento (T)	1,2*	15	1,8*	0,59	12	69	0,13	43	29	59	0,54*	3,0*	88*	91
Piave (P)	1,0	14	1,7	0,64	15	61	0,26	52	36	186	0,50	4	87	113
Brenta (B)	2,4	45	2,3	0,95	16	64	0,67	38	54	110	0,31	7,8	96	144
Adige (A)	1,5	50	1,4	1,17	20	141	0,32	125	46	79	1	3,7	89	155
Po (O)	1,4	31	1,6	0,6	20	153	0,08	130	35	63	0,9	3,4	80	111
Conoidi dell'Astico (MC1)	3,2	26	1,8	0,88	25	90	0,19	63	70	110	0,50	6,6	184	156
Conoidi pedemontane calcaree (MC2)	0,8	13	1,7*	0,87	18	95	0,22	80	45	110	0,40*	3,6*	87*	104
Conoidi ped. del sistema Leogra-Timonchio (MV1)	2,8	28	2,0	0,86	24	78	0,28	60	81	86	0,37	6,5	129	193
Depositi fluviali del sistema Agno-Guà (MV2)	1,5	23	1,7	0,31	50	190	0,09	160	32	97	0,44	3,0	148	160
Costiero nord-orientale (DP)	0,7	13	0,7	0,26	6	33	0,63	21	50	54	0,33	5,1	45	70
Costiero meridionale (DA)	1,2	23	1,3	0,25	17	126	0,15	106	56	54	0,71	4,4	83	163

*in rosso i valori maggiori o uguali alle concentrazioni soglia di contaminazione previsti per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale (colonna A) del DLgs 152/2006.*

*\* numero campioni per la determinazione del valore di fondo inferiore a 30, numerosità consigliata dalla norma ISO 19258 (2005).*

## Segue **definizioni DM 161/2012...**

- l. «**sito**»: area, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l'eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l'utilizzo del materiale;
- m. «**sito di produzione**»: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo;
- n. «**sito di destinazione**»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato;
- o. «**sito di deposito intermedio**»: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione;

## Art. 184-ter, D.Lgs 152/06

CESSAZIONE della QUALIFICA di RIFIUTO (c.d. “non più rifiuto”), quando il materiale è stato sottoposto ad una operazione di recupero, riciclaggio, preparazione per riutilizzo e sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

- la sostanza è comunemente usata per scopi specifici;
- esiste un mercato o una domanda per la sostanza;
- soddisfa i requisiti tecnici applicabili al caso;
- l'utilizzo non comporta impatti negativi su ambiente o salute.

## **ESCLUSIONI** dall'**AMBITO RIFIUTI** (*art. 185 D.Lgs 152/06*)

→ Non rientra nel campo di applicazione della parte IV del DLgs 152/06 (rifiuti/bonifiche) il suolo **non contaminato** e altro materiale allo stato naturale scavato nel corso dell'**attività edilizia**, ove sia certo che verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato (in situ) [*v. più oltre indicazioni Regione*].

→ Utilizzati ex situ, i materiali di scavo sono valutati, nell'ordine, ai sensi di: **art. 183/1/a (rifiuto)**, **art. 184-bis (sottoprodotto)**, **art. 184-ter (non più rifiuto)**.

## *Secondo il DM 161/2012...*

- La sussistenza delle condizioni affinché un materiale di scavo sia ritenuto “**sottoprodotto**” è comprovata dal proponente tramite il Piano di Utilizzo (PdU).  
(art. 4, comma 2)

## **Art. 5 – PIANO DI UTILIZZO (PdU)**

- Presentato dal proponente all'Autorità competente  
almeno 90 gg. prima dell'inizio dei lavori (di scavo);
- Con facoltà di presentazione in fase di approvazione del progetto definitivo (vale per le oo.pp.);
- Nel caso di opere assoggettate a VIA, prima del parere di VIA.
  
- La sussistenza dei requisiti è attestata dal proponente;
- L'Autorità può chiedere atti integrativi in unica soluzione entro 30 gg.;

## ***CASISTICHE del PROCEDIMENTO di APPROVAZIONE del PdU:***

- **Se le concentrazioni di elementi del PdU < CSC**, l'Autorità può chiedere ad ARPA, motivatamente, entro 30 gg. la verifica della sussistenza dei requisiti (a spese del proponente); ARPA entro 45 gg. riferisce all'Autorità, anche previa richiesta al proponente di un approfondimento di indagine in contraddittorio;
- Entro 90 gg. dalla presentazione (del PdU o delle eventuali integrazioni) l'Autorità approva o rigetta il PdU (c. 3).
- Nel caso di rigetto può essere presentato un nuovo PdU.
- L'Autorità ha sempre facoltà di controlli e richiedere verifiche.

## Segue **Casistiche approvazione PdU...**


- Se le concentrazioni di elementi del PdU > CSC, è possibile dimostrare, se ne ricorre il caso, che i superamenti sono attribuibili a fenomeni naturali (c.d. “*fondo naturale*”). In tal caso il proponente segnala la circostanza ad ARPA e redige il PdU in contraddittorio con ARPA.
- In tal caso l'utilizzo del materiale di scavo è consentito **in situ**, ma l'uso **extra situ** è consentito solo in caso di analogia di fondo naturale.

## *Segue Casistiche approvazione PdU...*

→ In caso di **sito oggetto di interventi di bonifica** (tit. V, p. IV, D.Lgs 152/06), o di **ripristini ambientali** (tit. II, p. VI): a richiesta e spese del proponente, entro 60 gg., ARPA comunica se per i materiali di scavo, compresi i riporti, i valori di contaminazione sono inferiori alle CSC, con riferimento alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione.

In caso favorevole, il proponente presenta il PdU.

# Schema iter PdU ex DM 161/2012 (da sito Comune Venezia)



## Segue **Casistiche approvazione PdU...**

- Nel caso di **emergenza dovuta a causa di forza maggiore** (art. 6), il proponente attesta con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (fac-simile in **All. 7**) la sussistenza dei requisiti ex art. 4 (sottoprodotto) e gestisce il materiale di scavo secondo quanto dichiarato. Entro 15 gg. Presenta poi il PdU.
- Questa procedura di urgenza **non è ammessa** per siti di bonifica o ripristini ambientali.

## ***TEMPISTICA del PdU:***

- Il PdU definisce la durata di validità del PdU stesso;
- Salvo motivate deroghe l'inizio dei lavori avviene entro 2 anni dalla presentazione del PdU;
- Decorso il termine di validità, il PdU cessa di produrre effetti: è possibile presentare un nuovo PdU, entro i 2 mesi antecedenti la scadenza, con durata massima di un anno.

## **ALLEGATO 5 – CONTENUTI del PdU:**

Il PdU definisce:

- 1) - Ubicazione siti di produzione e volumi, distinti per litologie;
- 2) - Ubicazione siti di utilizzo e definizione processi industriali, con relativi volumi, divisi per tipologie e provenienza;
- 3) - Le operazioni di “normale pratica industriale” eventualmente finalizzate a migliorare le caratteristiche delle terre (rif. [All. 3](#));
- 4) - Modalità di esecuzione e risultanze della “Caratterizzazione ambientale” eseguita in fase progettuale (rif. [All. 4](#));
- 5) - Modalità di esecuzione della eventuale “Caratterizzazione ambientale” eseguita in corso d’opera (rif. [All. 8](#));

## *Segue All. 5, Contenuti del PdU...*

- 5) - Ubicazione di eventuali siti di deposito intermedio, con tempistiche;
- 6) – Percorsi previsti per il trasporto tra le varie aree (di produzione, di caratterizzazione, di deposito, di utilizzo, di processi industriali) e modalità di trasporto;
- 7) - E, per tutti i siti:
  - 7.1) – Inquadramento territoriale;
  - 7.2) – Inquadramento urbanistico attuale e futuro;
  - 7.3) - Inquadramento geologico ed idrogeologico;
  - 7.4) - Descrizione delle attività svolte sul sito (“Modello concettuale preliminare”);
  - 7.5) - Piano di campionamento e analisi.

## **ALLEGATO 4 – PROCEDURE di CARATTERIZZAZIONE e ACCERTAMENTO delle QUALITA' AMBIENTALI.**

- Le procedure interessano i materiali di scavo, compresi i riporti antropici, **fino ad un massimo del 20% in massa** [oltre siamo nel campo dei rifiuti!];
- Il set dei parametri analitici da ricercare (che può essere esteso dall'Autorità competente), deve tenere conto del **“Modello concettuale preliminare”**.

## Segue All. 4, Caratterizzazione e accertamento...

→ Il set minimo è definito dalla tab. 4.1:

“Arsenico, Cadmio, Cobalto, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Mercurio, Idrocarburi C>12 (idrocarb. “pesanti”), Cromo totale, Cromo IV, Amianto, BTEX\* (*inquinanti derivanti da traffico*), IPA\* (idrocarb. policiclici aromatici)”.

\* in prossimità di infrastrutture viarie ricercare analiti da tabella bonifiche del D.Lgs 152/06;

→ Per volumi fra 6.000 e 150.000 mc si può **motivatamente** limitare il set alle “**sostanze indicatrici**” indicate dal PdU, comunque sufficiente a descrivere le caratteristiche delle terre ed escludere superamenti delle CSC.

## Segue **All. 4, Caratterizzazione e accertamento...**

→ I risultati rilevati nei campionamenti di terreno si confrontano con le **Concentrazioni Soglia di Concentrazione (CSC) delle colonne A e B**, tab. 1, all. 5, al titolo V<sup>^</sup>, parte IV<sup>^</sup>, del D.Lgs 152/06, in riferimento alla destinazione urbanistica, ovvero con i **valori di fondo naturali**.

## Segue All. 4, Caratterizzazione e accertamento...

Possibilità di utilizzo di terre scavate:

- Concentrazione di inquinanti **<CSC col. A**, utilizzo in qualsiasi sito;
- Concentrazione di inquinanti **fra colonne A e B**, utilizzo in siti a destinazione produttiva (commercio, industria);
- Concentrazioni di **inquinanti >CSC**, **ma entro i limiti riconosciuti di valori di fondo naturale**: utilizzo in siti ambientalmente compatibili;

## ATTENZIONE!

- In caso di superamento delle CSC ammesse per la destinazione urbanistica del sito di produzione, si rientra nella casistica del D.Lgs 152/06, art. 242 (sito potenzialmente contaminato) e scattano gli obblighi dell'art. 252, comma 2!
- DLgs 152/2006, art. 242, c. 2: *“...il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento .... della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242.... “*

## **ATTENZIONE!**

**VIENE MENO LA QUALIFICA DI SOTTOPRODOTTO,  
QUINDI I MATERIALI DEVONO ESSERE GESTITI  
COME RIFIUTO:**

- allo scadere dei termini di validità del PdU (art. 5, c. 7);
- in caso di violazione degli obblighi assunti nel PdU (c. 8);
- in caso di venir meno dei requisiti che consentono la qualifica come sottoprodotti (c. 9);
- in caso di “deposito in attesa di utilizzo” protratto oltre i termini del PdU (art. 10, c. 5);
- in caso di inottemperanza alla corretta gestione dei materiali di scavo disposta dal DM 161/2012 (art. 15, c. 3).

## **Art. 8 - MODIFICA del PdU:**

→ Segue lo stesso iter del PdU ed è necessaria in caso di modifica “**sostanziale**”, cioè:

- a) - aumento del volume in banco di oltre il 20%;
- b) - diverso utilizzo o diversa destinazione;
- c) - diverso sito di deposito intermedio;
- d) - modifica delle tecnologie di scavo.

→ Nel **caso a)**, il PdU va aggiornato entro 15 gg. dalla intervenuta variazione (**ATTENZIONE**: decorso il termine decade la qualifica di sottoprodotto!);

→ **Nei casi b), c) e d)**, in attesa dell’approvazione della modifica del PdU, ci si attiene al PdU autorizzato (**ATTENZIONE**: in caso di difformità decade la qualifica di sottoprodotto!);

## **Artt. 5 e 9 - REALIZZAZIONE del PdU:**

- Il PdU e relativi documenti vanno conservati per 5 anni e resi disponibili ai controlli, nel cantiere di produzione o presso la sede legale del proponente e dell'esecutore (se diverso);
- Il proponente indica all'Autorità, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo dell'esecutore del PdU, che ne diviene responsabile della realizzazione e redige la modulistica prevista.

## **Art. 10 – DEPOSITO delle TERRE SCAVATE in ATTESA di UTILIZZO:**

- Avviene all'interno del sito di produzione, dei siti di deposito intermedio e dei siti di destinazione, indicati dal PdU;
- Il deposito **avviene secondo le indicazioni del PdU**, con adeguata visibile identificazione (sito produzione, quantità, estremi del PdU), fisicamente distinto dal materiale di altri PdU, e fisicamente separato e gestito rispetto ai rifiuti eventualmente presenti nel sito in deposito temporaneo.

## **Art. 11 – TRASPORTO:**

→ In tutte le fasi successive all'uscita dal sito di produzione, il trasporto è accompagnato dal “**documento di trasporto**” (All. 6), in triplice/quadruplica copia (esecutore/proponente, trasportatore, destinatario).

## **ALLEGATO 2 – PROCEDURE di CAMPIONAMENTO in FASE di PROGETTAZIONE.**

- Devono essere illustrate nel PdU;
- Esecuzione preferibilmente mediante **trincee esplorative**, quindi mediante **sondaggi a carotaggio**;
- Densità dei **punti di indagine**, basata sul “**Modello concettuale preliminare**” (campionamento ragionato), o sulla base di **valutazioni statistiche** (griglia maglia mt. 10-100, su nodi o centro-maglie);

*D.Lgs 152/06 .- Allegato 2 alla parte IV^*

**“MODELLO CONCETTUALE PRELIMINARE”.**

“Il modello concettuale preliminare è realizzato sulla base delle informazioni storiche disponibili prima dell’inizio del Piano di investigazione, nonché di eventuali indagini condotte nelle varie matrici ambientali nel corso della normale gestione del sito. Con il modello concettuale preliminare vengono infatti descritte: caratteristiche specifiche del sito in termini di potenziali fonti della contaminazione; estensione, caratteristiche e qualità preliminari delle matrici ambientali influenzate dalla presenza dell’attività esistente o passata svolta sul sito; potenziali percorsi di migrazione dalle sorgenti di contaminazione ai bersagli individuati. Tale modello deve essere elaborato prima di condurre l’attività di campo in modo da guidare la definizione del Piano di investigazione.”

**All. 2 – Segue Campionamento in fase progettazione...**

**- NUMERO dei PUNTI di INDAGINE (orizzontali)**

<i>Dimensione dell'area</i>	<i>Punti di prelievo</i>
Area < mq. 2500	Minimo 3
mq. 2500 < Area < mq. 10000	3 + 1 ogni mq. 2500 ulteriori
Area > mq. 10000	7 + 1 ogni mq. 5000 ulteriori

## **All. 2 – Segue *Campionamento in fase progettazione...***

- Nelle **opere lineari**, campionamento **almeno ogni ml. 500**, salva diversa indicazione motivata del PdU;
- ...**inoltre** un campionamento **ad ogni variazione significativa di litologia**.

## All. 2 – Segue **Campionamento in fase progettazione...**

**PROFONDITA'** dell'**INDAGINE** (verticale):

Minimo tre campioni:

Campione 1	fino a -1 mt. da p.c.
Campione 2	a fondo scavo
Campione 3	intermedio

... ed inoltre un campione ad ogni variazione litologica significativa...

## All. 2 – Segue **Campionamento in fase progettazione...**

- Per **scavi superficiali con profondità < mt. 2**, il numero di campioni può ridursi a **due** (uno per ciascun metro di profondità);
- Se lo scavo arriva al “**suolo saturo**” (di acqua), per ciascun sondaggio va raccolto **anche un campione delle acque sotterranee**.

## All. 2 – Segue **Campionamento in fase progettazione...**

- I campioni devono essere prelevati **come campioni compositi per ogni scavo**, in relazione alla tipologia di orizzonte rappresentato;
- Qualora si riscontri presenza di **riporto**, la caratterizzazione comporta: **(a)** ubicazione dei campioni per caratterizzare ogni porzione orizzontale e verticale di suolo di riporto; **(b)** la valutazione della percentuale in massa degli elementi di origine antropica.

## **ALLEGATO 8 – PROCEDURE di CAMPIONAMENTO IN FASE ESECUTIVA e di CONTROLLO.**

Detta criteri per i controlli e la caratterizzazione in corso d'opera per:

- “Parte A” - Verifiche da parte dell'**esecutore**: caratterizzazione su cumuli, sull'area di scavo o sul fronte di avanzamento;
- “Parte B” – Modalità di compimento delle verifiche e dei controlli da parte di **ARPA**, correlate anche alla caratterizzazione in fase di esecuzione. Densità campioni e profondità: criteri analoghi alle indicazioni dell'**All. 2** per le caratterizzazioni in fase di progettazione.

# DGR 179/2013

*“Procedure operative per la gestione delle terre e rocce di scavo per i cantieri con quantitativi inferiori a mc. 6000”*

## ATTENZIONE:

Dopo le innovazioni della **L. 98/2013** (“Decreto del fare”), con Circolare 397711 del 23/09/13 la Segreteria per l’Ambiente della Regione ha fornito alcune nuove istruzioni operative, di prima applicazione, “...dovendosi considerare di fatto superata e pertanto non più applicabile la regolamentazione di cui alla DGR 179/2013...”

## **DGR 179/2013:**

→ Prevedeva le seguenti casistiche particolari:

1.1.1 – Interventi sottoposti a VIA e/o AIA;

1.1.2 – Interventi sottoposti a Permesso di Costruire;

1.1.3 – Interventi sottoposti a DIA;

1.1.4 – Lavori Pubblici non soggetti a VIA-AIA, PdC, DIA;

1.1.5 – Piccoli interventi non sottoposti a VIA-AIA, PdC, DIA: nessuna verifica terre per riuso in sito, e regime facilitato se esportati come sottoprodotti [*manutenzione infrastrutture (rif. art. 230 DLgs 152/06), florovivaismo (escluso), piccole manutenzioni ordinarie con scavo <200 mc (escluse), manutenzione alvei (semplificato), ecc...*];

→ *Abrogava la preesistente DGR 2424/2008, di cui però conservava struttura e molte indicazioni.*

**Legge 9 agosto 2013 n. 98**  
**“Conversione con modificazioni del DL 69/2013”**

**Art. 41**: conferma l'applicazione del DM 161/2012 alle terre e rocce derivanti da attività/opere **soggette a VIA o AIA**;

**Art. 41bis, comma 1**: prevede un nuovo regime per le terre e rocce qualificabili come sottoprodotti, derivanti da altri **cantieri con produzione <6000 mc.**;

**Art. 41bis, comma 5**: estende lo stesso regime del comma 1 anche agli altri **cantieri con produzione >6000 mc. e non soggetti a VIA/AIA.**

## Legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 41 c. 3)

Integra la definizione di “riporto” data dalla L. 28/2012, precisando che esso è parte del “suolo” (almeno con riferimento alle esclusioni dall’ambito rifiuti di cui all’art. 185 de D.Lgs 152/06):

*“...i riferimenti al “suolo” ... si interpretano riferiti anche alle matrici di riporto ... costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri”.*

*[confronta con la definizione di “riporto” data nell’Allegato 9 del DM 161/2012]*

## Legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 41 c. 3)

Per i “riporti” si prevede che:

→ La **non contaminazione** si verifica mediante test di cessione (L. 98/2013, art.41/3/b) per escludere rischi di contaminazione alle acque sotterranee (ex DMA 05/02/98);

→ Se conformi al test di cessione, devono **rispettare anche le CSC**;

→ I riporti **non conformi** sono **fonti di contaminazione** e vanno quindi **rimossi**, o **trattati** per essere resi conformi, o **messi in sicurezza permanente**.

## Legge 9 agosto 2013 n. 98 (art. 41-bis)

→ Comma 1: definisce le caratteristiche delle terre di scavo che il “**produttore**” deve “**dimostrare**” per essere considerate “**sottoprodotti**” [v. oltre];

→ Comma 2: la dimostrazione dell’esistenza delle condizioni di cui al comma 1 va resa all’**ARPA** dal “**proponente**” o dal “**produttore**”, dichiarando le quantità destinate all’utilizzo, il sito di deposito e i tempi previsti per l’utilizzo (di norma non superiori a 1 anno);

→ Comma 2: le attività di scavo e utilizzo devono essere **autorizzate** in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria.

**DISPOSIZIONI della REGIONE applicative della Legge 98/2013 (Circ. 387711 del 23/09/2013).**

Conferma l'applicazione degli **artt. 41 e 41-bis** della L. 98/2013, a superamento della **DGR 179/2013**;

Conferma l'applicazione del DM 161/2012 ai casi di *attività/opere soggette a VIA o AIA (precisando che per la VIA ciò avviene solo dopo l'effettivo assoggettamento a procedura, e non nel caso di solo "screening" preliminare).*

Segue, **Circ. Regione 387711 del 23/09/2013...**

Per i casi disciplinati dall'art. 41-bis:

- Conferma l'obbligo della **comunicazione ad ARPA (ex lege) e Comune (suggerimento)**, prima dell'inizio dei lavori, dei requisiti di sottoprodotto di cui al comma 1, art. 41bis [v. oltre];
- Conferma l'obbligo della **comunicazione ad ARPA e Comune** di **eventuali successive modifiche dei requisiti**;
- A tal fine definisce il Modello 1 di comunicazione.

## **REQUISITI** ex comma 1, art. 41bis, L. 98/2013:

Con il Modello 1, il **produttore/proponente dimostra**:

- a) Che **è certa la destinazione** all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;
- b) Che **non sono superati i valori delle CSC** ammesse per i **siti di destinazione**, con riferimento alle matrici ambientali (**acqua-suolo**), fatti salvi i valori di fondo naturale;
- c) Che, in caso di destinazione ad un ciclo successivo di produzione, l'utilizzo **non determina rischi per la salute né variazioni quali-quantitative** delle emissioni rispetto al normale utilizzo di materie prime;
- d) Che **non** è necessario sottoporre i materiali di scavo ad **alcun trattamento**, fatte salve le eventuali **normali pratiche industriali e di cantiere**.

**Segue, Circ. Regione 387711 del 23/09/2013...**

- Conferma l'obbligo della dichiarazione ad ARPA (ex lege), al Comune di scavo e al Comune/i di utilizzo (suggeriti), dopo la conclusione delle operazioni, che i materiali scavati sono stati utilizzati in conformità alle previsioni comunicate con il Modello 1;
- A tal fine definisce il Modello 2 di comunicazione;
- Allegati alla Circ. 397711/2013 della Regione vi sono i facsimile del Modello 1 e del Modello 2.

*Segue, Circ. Regione 387711 del 23/09/2013...*

- Conferma che la ratio della norma è l'effettuazione di **attività di controllo da parte di ARPA**, sulla base delle affermazioni contenute nei Modelli e, nei casi dubbi, con accertamenti anche analitici a campione;
- Le dichiarazioni devono essere presentate dal soggetto che, in base alle condizioni contrattuali, detiene la disponibilità dei materiali di scavo;
- Obbligo di invio dei Modelli via PEC.



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

MODELLO 1

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALL'ARPAV AI SENSI DELL'ART. 41BIS, COMMA 1, DELLA LEGGE N. 98/2013 E PER LE EVENTUALI MODIFICHE

- ☐ Dichiarazione del proponente/produttore in merito al rispetto dei criteri stabiliti dal comma 1, dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98.
☐ Modifica dei requisiti e delle condizioni indicate nella dichiarazione resa in data ai sensi dell'art. 41 bis del D.L. n. 69/2013, convertito con Legge 9 agosto 2013, n. 98 (da compilare solo per le parti di interesse)

Il sottoscritto proponente

Form fields for personal and company information: Cognome, Nome, C.F., in qualità di, Qualifica rivestita, della, Ragione sociale ditta, residente in, Via, n° civico, CAP, Comune, Provincia.

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

## DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- che dai lavori di realizzazione di:

--

*Lavoro da eseguire*

--	--

*Luogo di esecuzione del lavoro*

*Via*

*n° civico*

--	--	--

*CAP*

*Comune*

*Provincia*

--	--	--

*Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica*

<input type="checkbox"/> area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.	<input type="checkbox"/> sito commerciale/industriale
---	---

*Destinazione urbanistica del sito*

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulterà un quantitativo di materiale da scavo pari a circa \_\_\_\_\_ mc da utilizzare all'esterno del cantiere.

| Segreteria Regionale per l'Ambiente

Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: [dir.ambiente@regione.veneto.it](mailto:dir.ambiente@regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it> |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

che è certa la destinazione all'utilizzo di tale materiale da scavo, direttamente e senza che si renda necessario sottoporlo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere, presso i seguenti siti:

a) Utilizzo nell'intervento di:

Da realizzare in:

Via

n° civico

CAP

Comune

Provincia

Destinazione urbanistica

area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.

sito commerciale/industriale.

Autorizzato con

n.  del

*Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica (eventuale)*

mc.  di materiale di tipologia

mc.  di materiale di tipologia

mc.  di materiale di tipologia

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori:

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno salvo il caso in cui l'opera nella quale il materiale è destinato ad essere utilizzato preveda un termine di esecuzione superiore

Utilizzo nel processo produttivo

b) della Ditta:

--

*Ragione sociale*

Nello stabilimento ubicato in:

--	--

*Via*

*n° civico*

--	--	--

*CAP*

*Comune*

*Provincia*

mc. 

--

 di materiale di tipologia

--

mc. 

--

 di materiale di tipologia

--

mc. 

--

 di materiale di tipologia

--

Tempo di utilizzo a far data dall'inizio lavori:

--

Il periodo di utilizzo non deve essere superiore ad anni uno a far tempo dall'inizio dei lavori

- che, per quanto riguarda l'utilizzo del materiale di cui alla lettera a), non sono superati i valori delle concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica e i materiali con costituiranno fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che, per quanto riguarda l'utilizzo del materiale di cui alla lettera b), non si determineranno rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime.

| *Segreteria Regionale per l'Ambiente*

*Direzione Tutela Ambiente*

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: [dir.ambiente@regione.veneto.it](mailto:dir.ambiente@regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it> |



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

– che i materiali da scavo, qualora non destinati direttamente al riutilizzo, saranno depositati presso:

Sito di produzione;

Presso il seguente deposito intermedio:

<i>Via</i>		<i>n° civico</i>
<i>CAP</i>	<i>Comune</i>	<i>Provincia</i>
<i>Di proprietà di</i>		<i>Per un periodo di</i>

- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa (art. 13, d. lgs. n. 196/2003).

Data \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_



N.B.

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore e va inoltrata:

- ad ARPAV al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata [daptv@pec.arpav.it](mailto:daptv@pec.arpav.it) precisando che la struttura destinataria è il Servizio Osservatorio Suolo e Bonifiche;
- all'Amministrazione comunale interessata dall'attività di scavo;

*Segreteria Regionale per l'Ambiente*

*Direzione Tutela Ambiente*

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940*

*e-mail: [dir.ambiente@regione.veneto.it](mailto:dir.ambiente@regione.veneto.it) – <http://www.regione.veneto.it>*





# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

## MODELLO 2

DA UTILIZZARE PER LA COMUNICAZIONE ALLE AUTORITA' COMPETENTI AI SENSI DELL'ART. 41BIS, COMMA 3,  
DELLA LEGGE N. 98/2013, DELLA CONFERMA DEL COMPLETO UTILIZZO DEI MATERIALI DA SCAVO

- ARPAV
- COMUNE DI PRODUZIONE
- COMUNE/I DI UTILIZZO

Il sottoscritto produttore

Cognome						Nome					
C.F.											
in qualità di:											
della:											
<i>Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.</i>											
residente in											
<i>Via</i>										<i>n° civico</i>	
<i>CAP</i>	<i>Comune</i>										<i>Provincia</i>

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

## DICHIARA

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

che i materiali da scavo, ci cui alla comunicazione resa in data \_\_\_\_\_, al  
Comune di \_\_\_\_\_ (luogo di produzione) e ad ARPAV da parte del:

SOTTOSCRITTO PRODUTTORE

PROPONENTE

<i>Cognome</i>						<i>Nome</i>						
C.F.												
in qualità di:												
della:												
<i>Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, etc.</i>												
residente in												
<i>Via</i>								<i>n° civico</i>				
<i>CAP</i>	<i>Comune</i>								<i>Provincia</i>			

sono stati completamente utilizzati secondo le previsioni comunicate.

Data \_\_\_\_\_

Firma<sup>1</sup>

\_\_\_\_\_

<sup>1</sup> Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore.

Segreteria Regionale per l'Ambiente  
Direzione Tutela Ambiente

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186 – fax 041/2792445-3940

e-mail: [segreteria@arpa.vv.ve.it](mailto:segreteria@arpa.vv.ve.it) <http://www.arpa.vv.ve.it>

**DISPOSIZIONI della REGIONE applicative dell'art. 185 del D.Lgs 152/2006 (Circ. 88720 del 28/02/2014 e Circ. 127310 del 25/03/2014)**

**→ Art. 185, c. 1, lett. c) del D.Lgs. 152/06:**

*“Non rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs 152/06..... c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato scavato;”*

**Segue, Circ. Regione 88720/2014 e 127310/2014...**

*Prevedono l'autocertificazione:*

- *della non contaminazione delle terre da riutilizzare in situ (rif. colonne A e B D.Lgs. 152/06);*
- *che i materiali non costituiranno fonte di contaminazione per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;*
- *che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressioni ambientali né di potenziali impatti;*
- *che non vi è evidenza di matrici di riporto.*

*Segue, **Circ. Regione 88720/2014 e 127310/2014...***

*→ Indicano che l'obbligo del test di cessione ed analisi di laboratorio non sono obbligatorie nei casi di scavi di modeste dimensioni (es. manutenzioni, arredo urbano, ecc...)*

*ATTENZIONE: ferma comunque restando l'assunzione di responsabilità per la autodichiarazione di non contaminazione (“...supportata da oggettivi elementi di conoscenza...”)!*

*→ Resta fatta salva la possibilità per il Comune di avviare controlli, anche tramite ARPA.*

*Segue, Circ. Regione 88720/2014 e 127310/2014...*

Definiscono un Modello di Autocertificazione da presentare a cura del Progettista/Proponente/Produttore al Comune, in sede di presentazione del progetto (DIA, SCIA, istanza PdC).



# REGIONE DEL VENETO

giunta regiona e

Al Comune di.....

## Terre e rocce da scavo – Riutilizzo del suolo nello stesso sito in cui è stato escavato

### **AUTOCERTIFICAZIONE**

**del proponente/produttore di «non contaminazione delle terre da escavare e da riutilizzare nello stesso sito» (ai sensi dell'art. 185, comma 1 lett. c), del D.Lgs 152/2006 e smi)**

Il sottoscritto proponente

--	--

*Cognome*

*Nome*

C.F.	
------	--

in qualità di:

--

*Qualifica rivestita: proprietario, titolare, legale rappresentante, amministratore, ecc.*

della:

--

*Ragione sociale ditta, impresa, società, ente, (se il proponente è diverso dal proprietario)*

residente in

--	--

*Via*

*n° civico*

--	--

*CAP*

*Comune*

consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

## DICHIARA

### supportato da oggettivi elementi di conoscenza

(dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

- la non contaminazione delle terre escavate e da riutilizzare nello stesso sito, in particolare che non sono superati i valori delle concentrazione soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica e i materiali con costituiranno fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;
- che l'area interessata non è mai stata oggetto di fonti di pressione ambientale né di potenziali impatti;
- che l'area interessata non presenta evidenza di matrici di riporto (miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzati per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri);



# REGIONE DEL VENETO

giunta regiona e

- che dai lavori di:

tipo di intervento da realizzare	
Via	n° civico
CAP	Comune
<input type="checkbox"/> area verde pubblico; privato e residenziale; agricola.	<input type="checkbox"/> sito commerciale/industriale.
<i>Caratteristiche urbanistiche</i>	
<i>Titolo abilitativo a carattere edilizio ai sensi delle vigenti norme in materia urbanistica</i>	

non assoggettati per tipologia progettuale alle procedure di cui ai Titoli II e III Bis, della Parte II, del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i. (Valutazione di Impatto Ambientale e Autorizzazione Integrata Ambientale), risulterà un quantitativo di **materiale da scavo da utilizzare nello stesso sito:**

mc.	di materiale di tipologia
-----	---------------------------

Data\_\_

Firma

*(i dati personali raccolti saranno trattati, anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la dichiarazione viene resa – art. 13, d. lgs. n. 196/2003).*



***PRECISAZIONI OPERATIVE di ARPA  
Veneto,  
Circolare 31/01/2014***

**“GESTIONE DELLE TERRE E ROCCE DA SCAVO”**

“Indirizzi operativi per l’accertamento del superamento dei valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d’uso urbanistica - L. 98/2013, art. 41bis, comma 1 lett. b”

## 1) Opere in aree con presenza di:

- attività industriali-artigianali (in essere o dismesse);
- serbatoi o cisterne interrati, anche rimosse, che contengono o hanno contenuto idrocarburi e/o sostanze etichettate ai sensi della direttiva 67/548/CE (pericolose).

→ Numero minimo di campionamenti:

- < 10.000 mq: almeno 5 punti;
- 10.000 – 50.000 mq: da 5 a 15 punti;
- 50.000 – 250.000 mq: da 15 a 60 punti;
- 250.000 – 500.000 mq: da 60 a 120 punti;
- > 500.000 mq: almeno 2 punti ogni 10.000 mq.

→ Sostanze da verificare definite in funzione dell'**analisi storica**;

→ Set minimo di sostanze da verificare: Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti (C>12), IPA di tab. 1, all. 5, alla parte IV<sup>^</sup> del DLgs 152/2006, PCB.

*2) Opere in aree ubicate entro 20 mt da strutture di grande traffico, o vicino a insediamenti che possano aver influenzato il sito stesso mediante ricaduta di emissioni in atmosfera.*

→ Campionamenti mediante sondaggi o trincee, fino a profondità di 1 mt da p.c. con griglia che preveda un punto di indagine ogni 3000 mq di superficie di scavo;

- Analisi eseguita su un campione medio prelevato alla quota da p.c. 0,00 a - 1,00 m.;

→ Il set minimo di sostanze da indagare per i siti collocati in prossimità delle strutture di grande traffico è: **Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, PCB, IPA di tab.1, all. 5, alla p. IV<sup>^</sup> del DLgs 152/06, Idrocarburi pesanti (C>12).**

→ Per i siti collocati vicino a insediamenti che possano aver influenzato il sito stesso mediante ricaduta di emissioni in atmosfera, i parametri da ricercare sono quelli **specifici della fonte di pressione individuata.**



3) *Opere/interventi da svolgere nei corsi d'acqua (manutenzione, risezionamento, vivificazione): ... omissis*

4) *Opere in tutte le altre aree:*

→ Campionamento: almeno 1 campione ogni 3000 mc. di scavo. Nel caso di scavi lineari (posa condotte e/o sottoservizi, realizzazione scoli irrigui o di bonifica, ecc.), ogni 500 m. di tracciato, fermo restando almeno un campione ogni 3000 mc.

→ Set minimo di analisi chimiche: **Arsenico, Cadmio, Cromo totale, Cromo VI, Nichel, Piombo, Rame, Zinco, Idrocarburi pesanti (C>12).**

## ALCUNE DELLE FAQ di ARPAV (v. sito internet)

•**D.** - Tra le destinazioni a processo produttivo può essere compreso anche il conferimento a impianti di vagliatura inerti?

•**R.** – Sì, se il terreno contiene inerti da vagliare, no se invece si tratta di terra fine (limi, argille).

**D.** – Se non si conosce la destinazione finale del materiale di scavo, si può indicare nel Modello 1 solo il sito di deposito intermedio?

•**R.** – No. Non ha senso inviare il Modello 1 in assenza di questa informazione, poiché l'art. 41-bis, affinché il materiale sia considerato “*sottoprodotto*”, pone proprio la condizione che la destinazione finale sia “certa”.

## Segue FAQ di ARPAV...

**D.** – Le attività di scavo e di utilizzo per cui si presenta la dichiarazione devono già essere autorizzate?

•**R.** – Sì, l'art. 41-bis/1 parla di materiali di scavo prodotti “*nel corso di attività e interventi autorizzati*”. Gli estremi autorizzativi si indicano nel Modello 1.

•**D.** - Quando va presentato il Modello 1?

•**R.** – Prima dell'inizio dei lavori.

•**D.** - Quando si possono incominciare i lavori di movimentazione terre e rocce?

•**R.** – Subito dopo l'invio a mezzo PEC del Modello 1, per garantire la tracciabilità del materiale.

## Segue FAQ di ARPAV...

- D.** – Se fra i materiali di scavo si riscontra presenza di materiali di riporto, quali accertamenti sono necessari per il loro riutilizzo?
- R.** – Sia per riutilizzo in sito che fuori sito i materiali di riporto devono essere sottoposti al test di cessione ai sensi del DMA 05/02/88, per escludere rischi di contaminazione alle acque sotterranee. Tali materiali devono anche rispettare i limiti delle CSC del DLgs 152/06. L'art. 41/3 della L. 98/13 prevede che i materiali di riporto che siano fonte di contaminazione vadano rimossi o resi conformi mediante trattamento o messi in sicurezza permanente.

## Segue FAQ di ARPAV...

- D.** – La dichiarazione (Modelli 1 e 2) richiede una approvazione?
- R.** – No, in quanto autodichiarazioni. Sono comunque soggette a controlli.
  
- D.** - Quando è necessario fare le analisi delle terre da scavare?
- R.** – L'analisi deve sempre essere fatta quando il terreno è destinato a riutilizzo in un sito diverso da quello di produzione. L'art. 41-bis/1/b prevede infatti in tal caso l'obbligo di dimostrare il non superamento delle CSC del D.Lgs 152/06 con riferimento alle matrici ambientali e destinazione d'uso del sito di destinazione, e tale dimostrazione è possibile solo compiendo l'analisi delle terre.

## Segue FAQ di ARPAV...

**D.** – Se il materiale scavato viene completamente riutilizzato all'interno dello stesso cantiere di produzione, è necessario inviare i Modelli 1 e 2?

•**R.** – No, in questo caso si applica la clausola di esclusione dell'art. 185 del D.Lgs 152/06 (“...*purchè non contaminato...*”).

•**D.** – Se non si invia il Modello ad ARPA perché si riutilizza tutto il materiale nel cantiere di produzione, si devono inviare i risultati delle analisi?

•**R.** – Se la verifica di non contaminazione è fatta mediante analisi chimica, è richiesto l'invio ad ARPA della mappa con il punto di prelievo ed il rapporto di prova con i risultati analitici, nonché la compilazione dell'apposito database di ARPA.

## Segue FAQ di ARPAV...

**D.** – Nella dichiarazione è possibile indicare il foglio e mappale di terreni agricoli privi di indirizzo anagrafico?

•**R.** – Sì.

•**D.** – Quale documentazione è necessaria per il trasporto dei materiali di scavo?

•**R.** – Se trattasi di “*sottoprodotti*” il trasporto è assoggettato al regime proprio dei beni e prodotti (D.Lgs 286/2005, artt. 6-7bis).

## Segue **FAQ** di **ARPAV**...

**D.** – Nel caso l'intervento di scavo sia previsto nell'ambito di un miglioramento fondiario, è sufficiente presentare il Modello 1 per avviare i lavori di movimentazione terre?

•**R.** – No, in questo caso la norma prevede un espresso nulla osta di ARPA, con apposita procedura.



*Grazie per l'attenzione*